



ORDINANZA prot n. 192541/2020

**OGGETTO: SVOLGIMENTO MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 8 SETTEMBRE 2020 FINO A NUOVA DISPOSIZIONE - RIAPERTURA DEI MERCATI CITTADINI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 590 DEL 31/07/2020**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il DPCM del 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale, tra l'altro, viene data la possibilità ai comuni di riapertura dei mercati all'aperto anche per il commercio di generi non alimentari;

**VISTO** il DPCM dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

**VISTO** l'allegato 9 al predetto DPCM, recante le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 nei cui allegati tecnici relativi al Commercio al dettaglio su aree pubbliche richiama l'obbligo di "assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, per consentire l'accesso in modo ordinato (...) al fine di evitare assembramenti";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020 che consente lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito dei mercati per ogni tipologia di prodotti nel rispetto delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recepite, con gli opportuni adattamenti, al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, nell'allegato n. 1 dell'ordinanza stessa;

**CONSIDERATE** le pesanti ripercussioni economiche per il settore del commercio su area pubblica nei mesi di sospensione dell'attività;



**TENUTO CONTO** che nei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, permane il divieto di svolgimento di assembramento e di ogni forma di riunione in luogo pubblico;

**TENUTO CONTO**, altresì, che ai sensi della normativa statale e regionale, permane l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza, evitando da un lato la circolazione all'esterno delle abitazioni e dall'altro l'accesso e la permanenza sui luoghi di lavoro di soggetti che presentino sintomi da COVID -19;

**CONSIDERATO** che l'attività di commercio su aree pubbliche deve essere svolta nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" recepite dall'Ordinanza Regionale n. 590 del 31/07/2020 e della relativo all'allegato 1) della stessa;

**PRESO ATTO** delle note inviate al Comune di Brescia da parte dei Soggetti organizzatori dei Mercati contadini e della Coldiretti che dichiarano di essere in grado di adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di contenimento del Covid19 ai sensi delle ordinanze regionali vigenti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'all. 1 dell'Ordinanza n. 590 del 31/07/2020, è opportuno che le indicazioni operative in esso contenute, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate da ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

**RITENUTO** opportuno, pertanto, di adeguare alle disposizioni dell'Ordinanza n. 590 del 31/07/2020, l'organizzazione dei mercati settimanali a decorrere dalla giornata di martedì 8 settembre 2020 per la vendita di prodotti sia alimentari sia non alimentari, individuando opportune misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza in relazione al contesto in cui si svolgono;

**TENUTO CONTO** che, a seguito di valutazioni tecniche circa il numero di operatori, conformazione delle sedi mercatali e l'affluenza, nonché valutazioni relative all'andamento della curva epidemiologica, che evidenzia ancora casi positivi a Brescia, devono essere riorganizzati i mercati rionali al fine di recepire, adattandole al contesto, le misure di prevenzione previste da Regione nell'Ordinanza n. 590 del 31/07/2020;

#### **RICHIAMATI**

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;



- il “Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche” approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Lo svolgimento dei mercati rionali, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, dei Mercati Coldiretti, Contadino e del Mercatino dell'Antiquariato a partire dal 8 settembre 2020 e fino a cessata emergenza sanitaria adottando le seguenti modalità:

- In ogni mercato saranno presenti addetti al presidio così da evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento sociale; tali addetti potranno essere volontari incaricati dal Comune o dalle Associazioni di categoria;
- L'accesso dovrà avvenire in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- Gli avventori saranno avvisati, circa i corretti comportamenti da tenersi, mediante il posizionamento di cartelli informativi in multilingua (italiana e inglese);
- Ogni utente dovrà indossare mascherina o altre protezioni come previsto dall'ordinanza regionale;
- Ogni utente sarà ritenuto responsabile individualmente del rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, ai sensi della normativa vigente;
- Gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione dei clienti, guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani, in particolare vicino ai sistemi di pagamento;
- Gli accessi e gli spazi tra un banco e l'altro dovranno essere interclusi in modo inequivocabile da parte dei due operatori adiacenti;



- Gli operatori commerciali avranno l'obbligo di utilizzare la mascherina a copertura di naso e bocca e dovranno igienizzarsi frequentemente le mani con soluzioni specifiche;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- Le attrezzature di vendita, i banchi, gli auto negozi dovranno rispettare il distanziamento laterale di almeno 1,50 metri e almeno 3,50 metri frontalmente tra una fila di banchi e l'altra; per permettere tale distanziamento ogni operatore dovrà ridurre lateralmente di 1 m e di 50cm in profondità il proprio banco;
- Ogni operatore commerciale dovrà organizzarsi affinché siano evitati assembramenti di persone in attesa di accedere al banco vendita;
- Dovrà essere individuata un'area di rispetto fronte banco per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Sono sospese le operazioni di spunta;
- E' vietata la vendita di beni usati,
- Le operazioni di allestimento dei banchi non potranno iniziare prima delle ore 7:00;
- L'area del mercato dovrà essere lasciata libera, da persone, cose e rifiuti entro le ore 14:00;
- Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
- Il Comune si riserva di indicare la corretta allocazione dei banchi, l'eventuale nuovo posizionamento dei banchi stessi anche in nuovo sito, al fine di poter pienamente applicare le disposizioni di tutela sanitaria indicate nella presente Ordinanza.

**AVVERTE**

Piazza Loggia, 1- 25121 Brescia



che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

### **DEMANDA**

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia -----2020

IL SINDACO  
Emilio Delbono



## **Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90**

**Autorità emanante:** Sig Sindaco di Brescia

**Settore Proponente:** Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

**Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

**Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)